

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE SPORTIVA D'APPELLO III^a SEZIONE

COMUNICATO UFFICIALE N. 102/CSA (2014/2015)

Si dà atto che la Corte Sportiva d' Appello, nella riunione tenutasi in Roma il 6 maggio 2015, ha adottato le seguenti decisioni:

COLLEGIO

Prof. Mario Serio – Presidente; Avv. Maurizio Borgo, Avv. Cesare Persichelli – Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonello Metitieri - Segretario.

1. RICORSO DELLA S.S.D. PRO SESTO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CARAVAGGIO/PRO SESTO DEL 29.3.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 126 del 15.4.2015)

La C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società S.S.D. Pro Sesto di Sesto S. Giovanni (Milano). Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

2. RICORSO DELLA S.F. AVERSA NORMANNA SRL AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 3.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA AVERSA NORMANNA/BARLETTA CALCIO DELL'11.4.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 188/DIV del 14.4.2015)

La C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società S.F. Aversa Normanna Srl di Aversa (Caserta) riduce la sanzione dell'ammenda ad € 1.500,00. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

3. RICORSO DEL CALCIO LECCO 1912 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. BUGNO ALESSIO SEGUITO GARA OLGINATESE/CALCIO LECCO DEL 19.4.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 128 del 20.4.2015)

La C.S.A., preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dalla società Calcio Lecco 1912 di Lecco, dichiara estinto il procedimento. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

4. RICORSO DELLA S.S.D. CHIETI CALCIO A R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. RONCI DONATO SEGUITO GARA CITTÀ DI GIULIANOVA 1924/CHIETI CALCIO DEL 26.4.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 132 del 27.4.2015).

La C.S.A. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società S.S.D. Chieti Calcio di Chieti, riduce la sanzione della squalifica a 2 giornate effettive di gara. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

5. RICORSO DEL SSDRL PIACENZA CALCIO 1919 AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI €2.500,00 E DIFFIDA INFLITTE ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA DI PLAY-OFF DEL CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES, PIACENZA CALCIO 1919/FORTIS JUVENTUS DEL 25.4.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 86 del 27.4.2015)

La C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società SSDRL Piacenza Calcio di Piacenza. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Mario Serio

Publicato in Roma il 6 maggio 2015

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio